


**ORIGINALE**

**Determinazione n. 199**

Del registro generale annuale  
delle determinazioni

**Data: 16 aprile 2014**



# **Comune di Vibo Valentia**

**Provincia di Vibo Valentia**

**Settore 1**

**Affari Generali e Servizio alla Persona**

**OGGETTO:** Rideterminazione fondo salario accessorio personale dipendente anno 2012

## **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che l'art. 15 del CCNLL del 01.04.1999 prevede che a decorrere dal 1999 presso ciascuna amministrazione, una serie di risorse finanziarie siano destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale (CCNLL 31.03.1999), nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi (fondo salario accessorio);

CONSIDERATO che il successivo art. 17, indica ed individua in concreto l'utilizzo che deve farsi delle somme ricomprese nel fondo per il trattamento del salario accessorio del personale dipendente, specificando le varie possibili destinazioni da concordare in sede di contrattazione decentrata integrativa ai sensi e nei limiti degli artt. 5 del CCNLL 01.04.1999 e 4 CCNLL 22.01.2004;

RAVVISATA la necessità di verificare le voci costitutive del fondo in oggetto, già costituito con propria determinazione n. 506 del 14.12.2013, in una prospettiva che consenta di evidenziare eventuali superamenti dei vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva e di far ciò alla luce dell'art. 15 del CCNLL 01.04.1999 che, a distanza di oltre 15 anni, rimane ancora la norma fondamentale per la corretta quantificazione del fondo per il salario accessorio;

VISTO in particolare l'art. 15 del CCNLL, avente ad oggetto le Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività che individua analiticamente le voci costitutive del fondo in oggetto, ferma restando la disciplina integrativa in merito alla loro destinazione dettata dalla contrattazione decentrata integrativa nell'ambito delle prescrizioni dell'art. 17 del medesimo contratto nazionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ricostituzione del fondo in oggetto, revocando quello già adottato, non ancora contrattato e tanto meno liquidato, determinandone il concreto ammontare alla luce delle indicazioni contenute nel contratto (art. 15 CCNLL 01.04.1999 ed eventuali ulteriori integrazioni) delle disposizioni di legge, nonché della concreta consistenza del personale in

servizio, consentendo eventualmente di evidenziare casi di stanziamenti/erogazioni in eccesso rispetto alla corretta quantificazione delle risorse;

VISTO l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/01 ai sensi del quale le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dal Dirigente con i poteri del privato datore;

CONSIDERATO che l'istituzione dei fondi per la retribuzione del salario accessorio anno 2012 rientra a pieno titolo nelle misure di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs n. 165/01 ed è pertanto riconducibile alla competenza del sottoscritto Dirigente;

RAVVISATA pertanto la necessità di intervenire sul fondo già costituito rideterminandone correttamente l'ammontare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in particolare l'art. 7 comma 6;

## **DETERMINA**

Per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di revocare la propria determinazione n. 506/12 del 14.12.2012 avente ad oggetto la definizione del fondo destinato al salario accessorio del personale dipendente ed il relativo allegato che ne costituisce parte integrante;
2. di rideterminare il fondo per il salario accessorio del personale dipendente di cui all'art. 15 del CCNLL 01.04.1999 come da allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.


Il Dirigente  
Dott.ssa Adriana Teti



## COMUNE DI VIBO VALENTIA - FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012

### RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004

ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>				€ 5.475,00
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>				€ 440.252,36
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>				€ 62.995,18
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>				€ 12.395,00
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	MS1997	€ 5.588.951,00	0,52%	€ 29.062,55
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme concesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>				



## RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001	<i>le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali</i>	€ 0,00	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<i>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</i>	€ 0,00	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<i>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</i>	€ 0,00	
ARTICOLO 15, COMMA 2	<i>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	ms1997      € -      1,20%	€ 0,00
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</i>	€ 0,00	
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<i>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</i>	€ 0,00	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 0,00</b>	
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<i>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</i>	€ 51.209,74	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<i>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</i>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO (STABILE + VARIABILE)</b>		<b>€ 886.024,48</b>	



ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>			€ 126.668,94	
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	MS 1999	€ 5.258.368,00	1,10%	€ 57.842,05
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)</i>	ms2001	€ 5.471.393,00	0,62%	€ 33.922,64
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	ms2001	€ 5.471.393,00	0,50%	€ 27.356,97
ARTICOLO 32, COMMA 3 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>	ms2001	€ 5.471.393,00	0,20%	€ 3.647,60
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	<i>Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</i>	CCNL 5.10.2001			€ 20.960,00
		CCNL 22.1.2004			€ 8.899,00
		CCNL 9.6.2006			€ 15.598,00
		CCNL 11.4.2008			€ 23.966,08
		CCNL 31.7.2009			€ 66.004,64
Art. 9 comma 2 bis l. 122/2010	<i>Fattore di diminuzione risorse stabili per riduzione personale anno 2011</i>				-€ 49.021,51
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>					<b>€ 886.024,48</b>

